

Statuto
Associazione di Promozione Sociale
"VITOLININCIRCOLO - APS"

Art. 1 – Denominazione, natura giuridica e scopo

L'Associazione di Promozione Sociale è denominata "VITOLININCIRCOLO - APS" (Associazione). L'Associazione è apartitica, aconfessionale ed è retta da principi democratici di uguaglianza fra tutti i soci. Essa non persegue finalità di lucro, ma esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, dei loro familiari e di terzi di una o più attività di interesse generale fra quelle previste dall'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore - CTS).

La locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (o l'acronimo "APS") potrà essere inserita nella denominazione e utilizzata dall'Associazione soltanto dopo l'avvenuta iscrizione della stessa nella specifica sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in conformità alla normativa vigente.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Vinci.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 4 – Scopi e attività

L'Associazione si propone di promuovere il benessere sociale, culturale e ricreativo della comunità, attraverso iniziative e attività di interesse generale, conformi a quanto previsto dall'art. 5 del CTS. Le specifiche finalità e attività potranno essere dettagliate e modificate dall'assemblea dei soci con apposita deliberazione, in relazione alle esigenze sociali emergenti. In via esemplificativa e non esaustiva, l'Associazione potrà operare nei settori della promozione della cultura e dell'arte, dell'educazione e formazione, dello sport dilettantistico e della solidarietà sociale, nonché in ogni altro settore di attività di interesse generale consentito alle APS dalla normativa vigente. L'Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strettamente strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti definiti dall'art. 6 del CTS e dai relativi decreti attuativi, dandone evidenza nei documenti di bilancio.

Art. 5 – Soci: requisiti e ammissione

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a sette persone fisiche. Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci ordinari, tutte le persone fisiche maggiorenni – nonché eventuali enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 35, comma 3, del CTS – che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a osservarne lo statuto e gli eventuali regolamenti interni.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta del richiedente. Nella domanda di ammissione, il richiedente dovrà indicare le proprie generalità complete e dichiarare di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'iscrizione decorre dalla data della deliberazione di ammissione, che viene annotata sul libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione negativa entro 30 giorni e comunicarla all'interessato. L'aspirante socio escluso ha diritto di presentare entro 60 giorni ricorso scritto,

chiedendo che sull'istanza si pronunci la prima Assemblea dei soci convocata, la quale si pronuncerà in via definitiva.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci.

Lo status di socio è personale, permanente e non trasferibile, e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto (recesso, esclusione, morte o altre cause di cessazione). I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali. È obbligo dei soci versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi deliberati dagli organi sociali, nei termini stabiliti. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili a terzi, non rivalutabili e non rimborsabili nemmeno in caso di recesso o esclusione.

Tutti i soci hanno parità di diritti e di trattamento all'interno dell'Associazione. Essi hanno diritto di partecipare alle Assemblee sociali, di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento. Ogni socio, se in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto di voto nelle Assemblee. Il diritto di voto spetta ai soci maggiorenni; l'eventuale elettorato attivo e passivo può essere esercitato solo dai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Art. 7 – Recesso ed esclusione

Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato e la dichiarazione dovrà essere annotata nel libro dei soci.

L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra cui a titolo indicativo: il mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti; l'inadempimento dei doveri stabiliti dal presente statuto o da regolamenti interni; la condotta contraria o lesiva degli scopi dell'Associazione; ogni altro comportamento ritenuto indegno rispetto ai principi e alle finalità associative. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata per iscritto al socio interessato, con indicazione delle motivazioni. Il socio escluso può presentare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri (se istituito) o direttamente all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione: in tal caso dovrà essere convocata senza ritardo un'Assemblea straordinaria dei soci, che decide in via definitiva sulla vicenda.

Art. 8 – Volontari e personale retribuito

L'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci nello svolgimento delle attività associative. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dagli organi sociali, e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente; sono vietati rimborsi di tipo forfettario. I volontari che prestano la loro opera sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, come previsto dall'art. 18 del CTS.

Qualora se ne manifesti la necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, stipulando contratti di lavoro secondo le norme vigenti. In ogni caso il ricorso a lavoratori retribuiti è consentito solo nei limiti necessari al regolare funzionamento delle attività di interesse generale, entro i limiti stabiliti dall'art. 36 del CTS. In particolare, il numero dei lavoratori retribuiti non può superare il cinquanta per cento del numero dei volontari attivi o il cinque per cento del numero dei soci dell'Associazione.

Art. 9 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'Assemblea può inoltre deliberare, se necessario, la nomina di eventuali organi di controllo o di garanzia. Tali organi saranno istituiti esclusivamente se obbligatori per legge o se ritenuti opportuni dall'Assemblea, e in tal caso ne saranno definite composizione, funzioni e poteri in conformità alla normativa vigente e al presente statuto.

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci secondo statuto, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per il rinnovo delle cariche sociali eventualmente scadute. Il Presidente convoca inoltre l'Assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario per le esigenze dell'Associazione, oppure su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso, il Presidente dovrà procedere a convocare l'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora (in prima e seconda convocazione) della riunione. L'avviso deve essere comunicato ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata, tramite modalità idonee a comprovarne la ricezione (lettera, email, messaggistica telematica, avviso affisso in sede, ecc.), così come stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (diretta o per delega) di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da un altro socio; tuttavia, nessun socio può rappresentare più di tre soci. Non sono ammesse deleghe conferite a non soci, né deleghe a cascata (un socio delegato non può a sua volta delegare il proprio voto).

Le deliberazioni dell'Assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati, salvo diversi quorum previsti dal presente statuto o dalla legge. Di ogni riunione assembleare viene redatto verbale a cura del Segretario dell'Associazione (o da un socio appositamente nominato dall'Assemblea in assenza del Segretario); il verbale, firmato dal Presidente e dal verbalizzante, viene conservato nel libro dei verbali delle Assemblee e rimane a disposizione dei soci per la consultazione.

L'Assemblea ordinaria:

1. Elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi sociali;
2. Approva annualmente il bilancio consuntivo (e l'eventuale bilancio preventivo) e la relazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
3. Determina l'ammontare della quota sociale annuale e degli eventuali contributi straordinari a carico dei soci;
4. Approva gli indirizzi e il programma generale delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
5. Deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione ordinaria dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria:

1. Delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
2. Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e, in caso di scioglimento, stabilisce la devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo le disposizioni del presente statuto;
3. Delibera su ogni altro argomento di particolare rilevanza che per legge o per statuto sia di competenza dell'Assemblea straordinaria.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati in Assemblea straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è invece richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea al momento della nomina. I consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i soci (in caso di soci persone giuridiche, ciascuno di essi può designare una persona fisica come candidato eleggibile). Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Nella prima riunione successiva alle elezioni, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, ed eventualmente un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Tutte le cariche sociali sono gratuite. In caso di cessazione anticipata di un consigliere (per dimissioni, decadenza, impossibilità o altro motivo), il Consiglio Direttivo può cooptare in sua sostituzione il primo dei non eletti (se presente), che rimane in carica fino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e deve essere convocata senza indugio un'Assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione avviene con mezzi idonei (ad esempio email o messaggistica) almeno 5 giorni prima (ridotti a 24 ore in caso di urgenza), con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione consiliare viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il conseguimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei soci.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

1. Attua le deliberazioni dell'Assemblea e cura il raggiungimento degli obiettivi sociali;
2. Predispone il programma annuale delle attività sociali e il relativo bilancio preventivo, sottoponendoli all'Assemblea per l'approvazione;
3. Predispone il bilancio consuntivo annuale (rendiconto economico-finanziario) e la relazione sulle attività svolte, da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
4. Delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci;
5. Delibera in merito all'eventuale esclusione dei soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del presente statuto;
6. Propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali e di eventuali contributi straordinari a carico dei soci;
7. Predispone e adotta eventuali regolamenti interni per la gestione dell'Associazione,

sottoponendoli all'Assemblea per ratifica;

8. Compie tutti gli atti di gestione occorrenti alla vita dell'Associazione, ivi inclusa la stipula di contratti e convenzioni, l'apertura di conti correnti bancari o postali, la richiesta di contributi e finanziamenti pubblici e privati, la gestione di eventuali dipendenti o collaboratori;

9. Decide lo svolgimento di eventuali attività diverse (secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale) ai sensi dell'art. 6 del CTS e nei limiti da questo fissati, curando che ne sia data separata evidenza nel bilancio dell'Associazione;

10. Cura la regolare tenuta dei libri sociali obbligatori (libro dei soci, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, registro dei volontari, eventuale libro dell'Organo di Controllo) e degli altri registri contabili previsti dalla legge;

11. Può conferire procure o deleghe speciali a singoli consiglieri per il compimento di determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, curando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni. Al Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione nonché le funzioni di direzione che si rendano necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione, nel rispetto delle competenze degli altri organi sociali.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne coordina i lavori e verifica che vengano tenuti i libri sociali obbligatori. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare temporaneamente i poteri del Consiglio Direttivo sugli atti di ordinaria amministrazione, sottoponendo tali provvedimenti a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente (se nominato) o, in assenza di questi, dal consigliere più anziano di età. Il Presidente uscente, al termine del mandato, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento effettivo del nuovo Presidente eletto.

Art. 13 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio. Le risorse economiche dell'Associazione, per il perseguimento degli scopi sociali, provengono principalmente da:

- quote associative annuali versate dai soci e contributi straordinari eventualmente deliberati dall'Assemblea;
- erogazioni liberali, donazioni, oblazioni o lasciti da parte di soci o di terzi (persone fisiche o enti pubblici/privati);
- contributi, sovvenzioni o altre liberalità da parte dello Stato, di enti pubblici territoriali o di altri enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici progetti nell'ambito dei fini sociali;
- entrate derivanti da attività o iniziative direttamente connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse (secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale) svolte nei limiti di legge e del presente statuto;
- proventi derivanti da attività di raccolta fondi effettuate dall'Associazione ai sensi dell'art. 7 del CTS e relative norme di attuazione;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e consentita dalla legislazione in materia di enti non profit e di Terzo Settore.

Art. 14 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione, in conformità all'art. 8 del CTS, opera senza fini di lucro. È pertanto fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio, durante la vita dell'Associazione, a favore di soci, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, nemmeno in caso di recesso o di altre ipotesi di scioglimento del rapporto associativo. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali statutariamente previste, in accordo con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che l'Associazione si propone.

Art. 15 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo annuale (rendiconto economico-finanziario) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, accompagnandolo con una relazione illustrativa sulle attività svolte e sulla situazione economico-patrimoniale dell'Associazione. Il bilancio consuntivo, eventualmente affiancato da un bilancio preventivo per l'anno in corso, viene presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il mese di aprile dell'anno successivo (salvo comprovati motivi di forza maggiore).

Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero, corretto e trasparente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione. Se previsto dalla legge per la tipologia e le dimensioni dell'ente, dovrà essere redatto anche il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del CTS. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio potranno essere destinati, su deliberazione dell'Assemblea, a fondi di riserva o a progetti istituzionali dell'Associazione.

Art. 16 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. La delibera di scioglimento deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori e delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo.

In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, esaurite le procedure di liquidazione, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea (preferibilmente avente finalità analoghe a quelle dell'Associazione sciolta). In mancanza, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale o, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 9 del CTS, versato al Fondo nazionale previsto dallo stesso art. 9. È in ogni caso esclusa qualsiasi ripartizione di beni residui tra i soci, sia in forma diretta che indiretta.

Firmato:

Dott. Daniele Muritano notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo.

Empoli, data di apposizione della firma digitale.

File firmato digitalmente dal Notaio Daniele Muritano